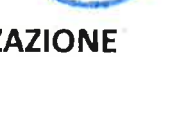

PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 14 **DEL 10-02-2015**

Oggetto: VIA - AIA - Gesteco Spa - Realizzazione ed esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica ubicato in zona P.I.P. nel comune di Erchie.

PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE
DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTA PROVINCIA

Brindisi, li 24 FEB. 2015

IL RESPONSABILE
Stefania Leone

Premesso che:

- con istanza acquisita in atti il 10/09/2012 con prot. 65854, il sig. Graziano Luci, nato a Lusevera (UD) il 23/11/1953, in qualità di legale rappresentante della società Gesteco Spa, avente sede legale in Povoletto (UD) – fraz. Grions del Torre, Via Pramollo 6, ha chiesto l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e L.R. n. 11/01 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di compostaggio in zona P.I.P. nel comune di Erchie;
- con nota acquisita al prot. 65851 del 10/09/2012 la società Gesteco Spa ha anche presentato, per il medesimo impianto, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. 68400 del 19/09/2012 la Provincia ha richiesto al proponente la regolarizzazione dell'istanza e la rettifica della pubblicazione sui quotidiani e al Comune di Erchie l'espressione del parere di competenza sul progetto, oltre che l'attestazione della destinazione urbanistica del sito;
- la ditta ha trasmesso, con prot. 78057 del 24/10/2012, l'attestazione di versamento degli oneri istruttori, il contratto preliminare di compravendita delle aree su cui è in progetto l'intervento e la copia della pubblicazione di rettifica dell'avviso pubblico di deposito degli elaborati, avvenuta sul Nuovo Quotidiano di Puglia del 13/10/2012;
- con successiva comunicazione prot. 90914 del 13/12/2012 il Servizio Ambiente ed Ecologia ha richiesto la documentazione tecnica integrativa necessaria per valutare compiutamente gli impatti che le opere potrebbero determinare sull'ambiente, cui la società ha dato parziale riscontro in data 05/02/2013 con nota prot. 8252;
- il Comune di Erchie, con nota prot. 1836 del 19/02/2013, acquisita al prot. 13556 del 26/02/2014, ha rilasciato l'attestazione di destinazione urbanistica del sito, unitamente al parere non favorevole *per criticità riportate nell'inquadramento nello strumento urbanistico vigente, oltre che per la troppa vicinanza alle fabbriche già insediate*;
- il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, con nota prot. 15996 del 07/03/2013 ha quindi comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, legati alla non compatibilità degli interventi con la pianificazione urbanistica vigente, assegnando dieci giorni per la presentazione di osservazioni ed eventuale documentazione integrativa;
- il proponente ha dato riscontro attraverso una nota del proprio legale incaricato dell'11/03/2014, acquisita al prot. 18708 del 18/03/2013, *osservando che la destinazione industriale dell'area costituisce criterio preferenziale (se non addirittura esclusivo) per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti*, e che l'approvazione progettuale, *in applicazione del sesto comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06*, avrebbe l'effetto di *disporre la variante allo strumento urbanistico (per vero nella fattispecie neppure occorrente) sovrapponendosi ad ogni aspetto rinveniente dagli atti di pianificazione locale, che dovranno certamente essere valutati in sede di istruttoria senza tuttavia poter comportare motivo ostativo all'approvazione stessa*;
- il comune di Erchie, con nota prot. 2850 del 15/03/2013, acquisita al prot. 19892 del 22/03/2013, ha riscontrato evidenziando che:
  - *ad oggi l'area tipizzata per insediamenti industriali, zona D1, è priva del piano di lottizzazione, che con convenzione del 1997, atto approvato dalla G.M. con n. 270 del 25/06/1997, la*

società Argentoni srl, proprietaria di tutte le aree ricadenti nella zona D1, si era impegnata a realizzare entro 10 anni dalla firma della convenzione medesima;

- *inoltre l'area non è stata mai dotata delle opere di urbanizzazione primarie, la cui sussistenza costituisce condizione prodromica per il rilascio del permesso di costruire;*
- *il parere non favorevole reso da questo Ufficio Comunale pertanto attiene solo ed esclusivamente agli aspetti urbanistici ed edilizi, la cui valutazione spetta alla competenza degli organi comunali.*

– con note del 21/03/2013, 25/03/2013 e 12/04/2013, acquisite rispettivamente al prot. 21219 del 28/03/2013, prot. 20907 del 27/03/201 e prot. 25704 del 17/04/2013, sono state formulate dal legale incaricato dal proponente ulteriori osservazioni di riscontro alla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i, oltre che il sollecito alla chiusura del procedimento di VIA;

– il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia, in applicazione di quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i., con nota prot. 24886 del 15/04/2013 ha indetto e convocato per l'8 maggio 2013 una Conferenza di Servizi ai fini dell'esame dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA e per l'acquisizione dei pareri necessari;

– con nota prot. 31557 del 14/05/2013 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi l'08/05/2013, nel corso della quale:

- è stato stabilito di unificare i lavori della Conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento di VIA con quella richiesta per legge ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., e quindi di estenderli anche a tutti gli enti coinvolti in tale procedura;
- è stata esaminata la posizione del comune di Erchie e acquisito il parere favorevole del Sindaco, allegato al verbale, che demanda al Consiglio Comunale la redazione di una convenzione finalizzata a regolamentare i rapporti tra Ente e Società proponente, che non riguarderà gli aspetti ambientali e localizzativi dell'intervento;
- l'Ufficio procedente ha rilevato alcune incongruenze e carenze nella documentazione integrata dal proponente con nota prot. 8252 del 05/02/2013, a cui la Società si è impegnata a dare riscontro entro i successivi 15 giorni;
- sono state acquisite:
  - la nota prot. 311/Gen con cui il Dipartimento di Prevenzione ASL BR/1 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di compostaggio in zona PIP nel comune di Erchie;
  - la nota ARPA acquisita al prot. 29524 del 07/05/2013 in cui si precisa che il parere richiesto dalla Provincia, in assenza di precisi accordi convenzionali, è a titolo oneroso;

– il proponente ha trasmesso con nota prot. 40263 del 14/06/2013 e con successiva nota prot. 43866 dell'11/07/2013 le integrazioni progettuali, in riscontro agli impegni assunti in sede di Conferenza di Servizi dell'8 maggio 2013;

– pertanto, con nota prot. 50675 del 29/07/2013 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il 12/09/2013, poi rinviata all'8/10/2013 con nota prot. 57627 dell'11/09/2013, in accordo alla richiesta di differimento formulata dal proponente con nota del 09/09/2013, acquisita al prot. 57875 del 12/09/2013;

– con nota prot. 66876 del 21/10/2013 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi l'8/10/2013, nel corso della quale:

- l'Ufficio ha informato il proponente dell'imminente approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, già adottato con Del. G.R. n.959 del 13/5/2013, e dell'avvenuta

adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale con Del. G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 del quale sono entrate in vigore le misure di salvaguardia;

- è stato stabilito di sospendere i lavori relativi alle istanze di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. nelle more dell'imminente approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, al fine di valutare la coerenza dell'intervento con la programmazione regionale ed eventualmente adeguarlo alla stessa, considerando che appariva in contrasto sia con il PRGRU per quanto riferibile ai rifiuti solidi urbani e assimilabili, sia con le misure di salvaguardia del PPTR, vista la perimetrazione di una parte dell'area interessata dal progetto quale ulteriore contesto di cui alle componenti botanico vegetazionali;
- sono state acquisite:
  - la nota prot. 56120 del 07/10/2013 con cui ARPA Puglia formula osservazioni sul progetto e richiede alcuni approfondimenti;
  - la dichiarazione del proponente circa la persistenza dell'interesse alla valutazione e approvazione del progetto;
  - la dichiarazione del sindaco del Comune di Erchie con cui si conferma la volontà del Comune di Erchie nel *considerare l'ipotesi di localizzazione dell'impianto di compostaggio nell'area in cui è stato progettato*;
  - la dichiarazione del rappresentante dei Vigili del Fuoco che, non avendo potuto visionare la documentazione in tempo utile, si impegna a esprimere in seguito il parere di competenza;

- con nota del 15/11/2013, acquisita al prot. 73961 del 21/11/2013, il proponente ha richiesto un incontro esteso a tutti gli enti conferenti e al Servizio Rifiuti della Regione Puglia per valutare il presunto contrasto con la pianificazione regionale;
- l'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia, con nota prot. 9742 del 21/11/2013, acquisita al prot. 75400 del 27/11/2013 ha convocato un tavolo tecnico per il 28/11/2013 per discutere le motivazioni del presunto contrasto dell'iniziativa proposta con il PRGRU, approvato con Del. G.R. n. 204 dell'8/10/2013 e pubblicato sul BURP n. 147 del 12/11/2013;
- non potendo partecipare all'incontro, l'Ufficio procedente con nota prot. 75484 del 27/11/2013 ha rappresentato all'Ufficio Regionale le motivazioni che hanno portato a ritenere il progetto in esame in contrasto con la programmazione regionale in materia di rifiuti urbani;
- l'Ufficio Gestione Rifiuti della Regione Puglia, con nota prot. 9923 del 03/12/2013, acquisita al prot. 78026 del 09/12/2013, ha ritenuto, secondo la propria interpretazione, che il rifiuto urbano proveniente da raccolta differenziata non soggiace all'obbligo di privativa pubblica pertanto *l'iniziativa privata volta alla realizzazione di un impianto destinato al trattamento delle frazioni di rifiuto provenienti dalle raccolte differenziate svolte in ambito urbano può essere compatibile con gli scenari previsti dalla pianificazione regionale;*
- il proponente ha trasmesso con nota prot. 78213 del 10/12/2013 alcuni elaborati integrativi in riscontro a quanto osservato da ARPA Puglia nella Conferenza di Servizi dell'8 ottobre 2013, chiedendo la conclusione della Conferenza di Servizi;
- con nuova nota del 15/01/2014, acquisita al prot. 3470 del 21/01/2014, il legale incaricato dal proponente ha diffidato la Provincia di Brindisi a concludere il procedimento in corso;
- l'Ufficio procedente, con nota prot. 5091 del 27/01/2014, ha informato l'Organo di Governo dell'ATO Brindisi dell'istruttoria in corso, chiedendogli di esprimersi circa l'interesse a realizzare gli impianti di iniziativa pubblica, come previsto negli scenari del

PRGRU, specificando che, in assenza di riscontro, si sarebbe concluso il procedimento proposto dall'iniziativa privata. Detta nota è rimasta priva di riscontro, ma dai verbali delle Assemblee dell'OGA BR trasmessi alla provincia, si evince che sono state avviate le procedure per la realizzazione degli impianti di titolarità pubblica;

- con nota prot. 14802 del 10/03/2014 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il 01/04/2014, poi rinviata al 9/04/2014 con nota prot. 18148 del 24/04/2014, in accordo alla richiesta di differimento formulata da ARPA Puglia con nota del 20/03/2014;
- con nota prot. 25140 del 18/04/2014 l'Ufficio procedente ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 9/04/2014, nel corso della quale:
  - l'Ufficio procedente ha informato il proponente dell'intervenuta L.R. 4 del 12/02/2014, che ha reso obbligatorio l'istituto della Conferenza di Servizi per tutte le procedure di VIA e verifica di VIA, nonché il coordinamento, nel provvedimento conclusivo di VIA, di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, escluso il permesso di costruire;
  - sono stati assegnati al gestore 30 giorni per formalizzare l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come novellato dal D.Lgs. 46/2014 che, pur entrando in vigore due giorni dopo la seduta della Conferenza di Servizi, trova applicazione al procedimento in corso qualificando l'impianto come *nuova installazione* e rendendo obbligatoria, quale autorizzazione all'esercizio dell'impianto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (secondo quanto previsto al punto 5.3 lett. b) dell'Allegato VIII modificato);
  - il Presidente della Conferenza ha informato il proponente anche dell'entrata in vigore del R.R. 26 del 9 dicembre 2013 recante la "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*" evidenziando la necessità che il progetto fosse adeguato alla disciplina in questione;
  - il Presidente della Conferenza ha inoltre chiarito, in merito alla coerenza dell'intervento con il PRGRU che, in ogni caso, all'eventuale esito positivo del procedimento sarà prevista una prescrizione che garantisca, qualora la pubblica amministrazione intendesse provvedere a realizzare il previsto impianto di iniziativa pubblica, i flussi minimi necessari per la sostenibilità dell'intervento pubblico;
  - sono state acquisite:
    - la nota prot. 10053 del 25/11/2013 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi esprime la conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi;
    - la Delibera Consigliare del Comune di Erchie n. 5 del 02/04/2014 "*Manifestazione d'interesse per impianto di produzione compost*";
    - la dichiarazione del rappresentante di ARPA Puglia che riscontra positivamente i chiarimenti progettuali prodotti da Gesteco in merito alle osservazioni formulate nella precedente Conferenza di Servizi, evidenziando la necessità di redigere una proposta di piano di monitoraggio ambientale da sottoporre a condivisione di ARPA;
    - la dichiarazione con cui il gestore fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle acque meteoriche;
- con nota prot. 28974 del 12/05/2014 il proponente ha presentato l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, e relativi allegati, ai sensi del Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che è stata pubblicata, unitamente alla documentazione allegata, sul sito della Provincia in data 30/05/2014, ai sensi del comma 2 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. 40005 del 01/07/2014 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il 16/07/2014 e con nota prot. 40339 del 02/07/2014 è stato chiesto alla Regione Puglia di

esprimersi in merito alla competenza al rilascio dell'AIA, alla luce della L.R. 3/2014 e della Del. G.R. 557 del 02/04/2014;

- con pec del 11/07/2014 il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro a quanto richiesto dalla Provincia di Brindisi nella nota di convocazione della Conferenza di Servizi;
- con nota prot. 48153 del 08/08/2014 l'Ufficio procedente ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 16/07/2014, nel corso della quale:
  - l'Ufficio procedente ha illustrato al proponente gli esiti dell'istruttoria AIA, consegnando in copia una relazione istruttoria nella quale erano riportate le incongruenze rilevate nella documentazione, oltre che alcuni adeguamenti progettuali ritenuti necessari per assicurare la corretta applicazione delle BAT di settore e le misure di mitigazione e compensazione atte a garantire l'assenza di un pregiudizio ambientale connesso alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, in particolare con riferimento al bilancio emissivo;
  - sono state acquisite:
    - la nota prot. 39449 del 15/07/2014 con cui ARPA Puglia – DAP Brindisi chiede l'adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo alle indicazioni contenute nella stessa nota;
    - la nota prot. 488 del 15/07/2014 con cui l'ASL BR esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA, con prescrizioni;
    - la nota prot. 2834 del 11/07/2014 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia con cui si invita la Provincia di Brindisi alla semplificazione del procedimento amministrativo nei termini previsti dalla L.R. 4/2014;
    - la nota prot. 7560 del 16/07/2014 con cui il Sindaco del Comune di Erchie fornisce riscontro alla richiesta formulata dall'Ufficio procedente circa la necessità, nell'ambito del procedimento di AIA, di acquisire le prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
    - la nota prot. 7559 del 16/07/2014 con cui il responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Erchie fornisce riscontro alla richiesta, espressamente formulata dall'Ufficio procedente nella nota prot. n. 40005 del 01/07/2014, di esprimersi in maniera definitiva circa la conformità del progetto allo strumento urbanistico vigente, anche in relazione a quanto riportato nell'attestazione di destinazione urbanistica rilasciata in data 18/02/2013;
  - il Gestore ha dichiarato la propria disponibilità a fornire le integrazioni e i chiarimenti richiesti dall'Ufficio procedente e da ARPA Puglia e ha depositato una nota di manifestazione d'interesse ricevuta dall'ARO BR1;
  - sono stati assegnati al gestore 30 giorni per adeguare gli elaborati progettuali e il piano di monitoraggio e controllo a quanto rilevato e richiesto nella relazione istruttoria e nei pareri acquisiti;
- con nota PU2014-0415/NOR/GL/lv inviata con pec del 02/09/2014 il Gestore ha trasmesso i chiarimenti e le integrazioni richieste nella Conferenza di Servizi del 16/07/2014;
- con nota prot. 54341 del 17/09/2014 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il 07/10/2014, nel corso della quale l'Ufficio procedente ha comunicato al proponente che avrebbe completato la stesura del verbale solo ad adempimento di quanto previsto dall'art. 9 comma 2) della L.R. 17/2007 e alla presentazione degli ulteriori documenti ritenuti necessari;
- il Gestore, con pec del 17/10/2014 ha trasmesso parte della documentazione richiesta nella Conferenza di Servizi del 07/10/2014;

- con successiva nota prot. 62184 del 22/10/2014 l'Ufficio proponente ha nuovamente sollecitato il Gestore a trasmettere la certificazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori AIA determinati secondo le modalità stabilite dal D.M. Ambiente 24.04.2008 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011;
- il proponente, con successiva pec del 04/11/2014, ha trasmesso la comunicazione prot. 65733 del 03/11/2014 della prefettura di Udine di avvenuta iscrizione alla White List;
- con nota prot. 69633 del 24/11/2014 l'Ufficio procedente, preso atto dell'avvenuto versamento in data 11/11/2014 degli oneri istruttori da parte del Gestore, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi il 07/10/2014, nel corso della quale:
  - è stata acquisita la nota prot. 54072 del 07/10/2014 con cui ARPA Puglia indica alcune correzioni da apportare al PMeC revisionato dal Gestore e si indicano alcune prescrizioni;
  - sono stati riepilogati tutti i pareri acquisiti sul progetto nel corso delle precedenti conferenze (Comune di Erchie, Dipartimento di prevenzione Asl BR/1, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco);
  - sono state chiarire nel dettaglio alcune questioni, definiti i limiti per le emissioni in atmosfera da rispettare (VLE), le frequenze degli autocontrolli e stabilite nel merito alcune prescrizioni indispensabili per poter concludere favorevolmente il procedimento;
  - si è discusso dell'obbligo, in capo al Gestore, di prestare adeguate garanzie finanziarie prima dell'entrata in esercizio dell'impianto e, al fine di determinarne l'importo, è stato chiesto al gestore di presentare una stima dei costi di rimozione dei rifiuti, smantellamento e rimozione dei macchinari e della caratterizzazione finale del sito, precisando che tale elaborato è propedeutico all'adozione del provvedimento finale;
  - si è deciso di chiudere i lavori della Conferenza, accogliendo favorevolmente l'istanza di valutazione d'impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica, ubicato nel comune di Erchie, alle condizioni riportate nel testo del verbale unitamente a quelle formulate dagli Enti partecipanti alla conferenza di Servizi;
  - sono stati assegnati al proponente trenta giorni per trasmettere la documentazione elencata nel verbale, necessaria per poter adottare il provvedimento finale, e per adeguare il PMeC a quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi e trasmetterlo ad ARPA Puglia per l'approvazione;
  - si è stabilito che il provvedimento di AIA, anche in base a quanto chiarito dal recente D.Lgs. 46/2014, costituisce approvazione progettuale e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e, pertanto, sostituisce il permesso di costruire; il provvedimento coordinato VIA-AIA dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che le opere siano realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento e l'AIA dovrà essere riesaminata ai sensi e con la periodicità stabilita dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a partite dalla data di rilascio del provvedimento.
- il proponente, con nota prot.76027 del 30/12/2014, ha trasmesso la restante documentazione richiesta nella Conferenza di Servizi del 07/10/2014;
- in data 14/01/2014 è stata acquisita al prot. 1785 la nota prot. 1523 del 14/01/2014 con cui il DAP Brindisi di ARPA Puglia specifica che nella revisione 2 del PMeC il Gestore ha recepito le indicazioni fornite da ARPA Puglia nella Conferenza di Servizi del 07/10/2014 e chiede la trasmissione di una seconda copia del documento da vidimare e inviare all'Autorità Competente.

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal proponente, anche a seguito delle revisioni e integrazioni, si compone dei seguenti elaborati:

N.	Descrizione	Data emissione	Scala
	RELAZIONI		
R1	*Relazione tecnica*	Agosto 2012	
R2	*Studio d'impatto ambientale*	Agosto 2012	
R3	*Relazione geologica, idrogeologica, idraulica e geotecnica*	Agosto 2012	
R4 rev.2	*Modalità di gestione delle acque meteoriche*	29.08.2014	
R5	*Cronoprogramma e schema a blocchi delle attività di gestione*	Agosto 2012	
R6	*Quadro economico di progetto*	Agosto 2012	
R7	*Analisi economico-finanziaria e di benefici ambientali*	Agosto 2012	
R8	*Sintesi non tecnica del SIA*	Agosto 2012	
s.n.	*Relazione integrativa*	31.01.2013	
R9	*Relazione tecnica di dettaglio. Impianto di trattamento acque reflue*	Gennaio 2013	
s.n.	*Relazione riportante i chiarimenti richiesti in CdS del 08/05/2013*	Giugno 2013	
R.el.01	*Relazione tecnica elettrica*	Giugno 2013	
s.n.	*Controdeduzioni alle osservazioni di ARPA DAP Brindisi prot. 56120 del 7.10.2013*	2.12.2013	
Rel.Emi	*Relazione sulle emissioni e ricadute al suolo degli inquinanti*	Dicembre 2013	
Rel.Acu	*Relazione Impatto Acustico*	Dicembre 2013	
	Elaborati grafici		
Tav. 1	*Inquadramento territoriale*	Agosto 2012	varie
Tav. 2 rev.1	*Planimetria generale lay-out*	Novembre 2014	1:500
Tav. 3 rev.1	*Planimetria generale rete acque nere e di processo*	Maggio 2014	1:500
Tav. 4 rev.2	*Planimetria generale acque meteoriche*	29.08.2014	1:500
Tav. 4/bis	*Dettaglio area impianti di trattamento acque reflue e meteoriche e schema di flusso*	29.08.2014	1:200
Tav. 5	*Particolare capannone 1 e tettoia conferimento e triturazione legno. Pianta sezioni e prospetti*	Agosto 2012	1:200
Tav. 6	*Particolare capannoni 2 e 3. Pianta sezioni e prospetto*	Agosto 2012	1:200
Tav. 7	*Particolare tettoie, locali tecnici e tecnologici*	Agosto 2012	1:200
Tav. 8	*Uffici*	Agosto 2012	1:100
Tav. 9	*Spogliatoi e servizi*	Agosto 2012	1:100
Tav. 10	*Cabina elettrica e di trasformazione*	Agosto 2012	1:50
Tav. 11	*Schema tipologico del biofiltro*	Agosto 2012	1:100
Tav. 12a	*Impianto di depurazione acque reflue (piante)*	Agosto 2012	1:50
Tav. 12b	*Impianto di depurazione acque reflue (sezioni)*	Agosto 2012	1:50
Tav. 13	*Aree di stoccaggio e lavorazione*	Agosto 2012	1:500
Tav. 1.el.a	*Tracciato cavidotto MT su CTR e stralcio ortofoto*	Giugno 2013	1:5.000
Tav. 1.el.b	*Tracciato cavidotto MT su stralcio catastale*	Giugno 2013	1:5.000
Tav. 2.el	*Tipico sezione cavidotto 20 kV e specifiche cavo*	Giugno 2013	1:10
Tav. 3.el	*Cavidotto 20 kV: interferenza SS7ter. Sezioni e particolari costruttivi*	Giugno 2013	varie
	Elaborati Autorizzazione Integrata Ambientale		
R1/AIA	*Relazione tecnica descrittiva*	Aprile 2014	
R2/AIA rev.2	*Piano di monitoraggio e controllo*	Dicembre 2014	
R3/AIA	*Relazione tecnica sulle migliori tecniche disponibili*	Aprile 2014	
R4/AIA	*Sintesi non tecnica*	Aprile 2014	
R5/AIA	*Proposta di calcolo della tariffa da versare in base a quanto stabilito dal DM 24/04/2008*	Aprile 2014	
R6/AIA	*Modalità esecutive di gestione delle acque meteoriche*	Aprile 2014	
Tav. 7/A	*Monitoraggio punti di emissione in atmosfera*	Settembre 2014	1:750
Tav. 8/A	*Monitoraggio rete idrica e dei punti di scarico*	Settembre 2014	1:750
Tav. 9/A	*Monitoraggio emissioni sonore*	Settembre 2014	1:750
Tav. 10/A	*Planimetria aree di deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi - rifiuti*	Settembre 2014	1:750
Tav. 11/A	*Planimetria rete acque*	Settembre 2014	1:750

s.n.	*Schede AIA*	Settembre 2014	1:750
s.n.	*Documentazione richiesta con lettera di convocazione della CdS del 01/07/2014 prot. 40005*	Luglio 2014	
s.n.	*Integrazioni e chiarimenti necessari da acquisire per il completamento dell'istruttoria*	Settembre 2014	
R2.1/AIA	*Progetto di rimboschimento per compensazione ambientale*	Dicembre 2014	
R2.2	*Stima dei costi di decommissioning dell'impianto a fine esercizio*	Dicembre 2014	

– dall'esame di tale documentazione si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito:

Inquadramento territoriale e urbanistico:

- l'area interessata dal progetto è ubicata nel comune di Erchie, su terreni individuati al foglio di mappa 34, partt. 135-136-137-138-139-145(parte)-152-154-155-156 per una estensione di circa 28.660 mq;
- non ricade all'interno di aree naturali protette, parchi, riserve naturali, siti della Rete Natura 2000, zone IBA o perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia riguardanti la pericolosità idraulica e la pericolosità geomorfologica;
- secondo quanto riportato nell'Attestazione di destinazione urbanistica rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Erchie il 18/02/2013 tutte le particelle risultano tipizzate dal vigente Piano Urbanistico Generale del Comune di Erchie come *D1 - Zona produttiva esistente a carattere industriale*;
- inoltre, sempre secondo tale attestazione, *la part. 138 in piccola parte a Nord e le partt. 139 – 148 e 152 quasi interamente sono interessate da area buffer di dolina* e *nella variante al PUG ai sensi dell'art. 11 e 12 della L.R. 20/2001 – Parte strutturale PUG adottato con Del. di C.C. n. 29 del 03/10/2011, ai fini paesaggistici PUTT/p le particelle non ricadono in alcun ambito distinto;*
- con nota prot. 7559 del 16/07/2014 il Comune di Erchie ha confermato che *l'area di ubicazione del progetto ricade in zona D1 del P.U.G. del Comune di Erchie* per la quale *sia la Relazione Generale sia il Regolamento Urbanistico di cui al P.U.G. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2010 riporta la seguente dicitura: "Zona D1 - Zona produttiva a carattere industriale esistente, attuata con P.I.P. regolarmente approvato, la cui edificazione avviene nel rispetto della normativa allegata. I relativi suoli sono stati in parte già assegnati"*; che *per la stessa zona le Norme Tecniche di Attuazione di cui al P.U.G. approvato riportano la seguente dicitura: "Insediamento esistente a carattere industriale approvato-vigente: Valgono le norme del piano attuativo vigente"*;
- nella medesima nota l'Ufficio Tecnico del Comune di Erchie dà atto che *l'intervento di cui all'oggetto ha natura prettamente industriale e in conformità al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per il rilascio del Permesso di Costruire, occorre prioritariamente procedere al completamento delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Particolareggiato dell'area destinata ad insediamenti industriali* e che *gli interventi ricadenti all'interno di tale area dovranno avvenire nel rispetto degli indici di zona previsti nel piano attuativo vigente confermato dal P.U.G. approvato*;
- ai sensi del PPTR della Regione Puglia, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, le partt. 135-136-137-138-139-145 sono classificate come *"ulteriori contesti di cui alle componenti botanico/vegetazionali"* e in particolare *"6.2.1 Formazioni arbustive in evoluzione naturale – art. 66"*, ma in virtù delle modifiche introdotte alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR con Del.G.R. 2022 del 29/10/2013 alle predette aree non trovano ancora applicazione le misure di salvaguardia;
- ai sensi del Piano di Tutela delle Acque la zona rientra in Aree di Tutela Quali-Quantitativa.

Descrizione del progetto:

- si prevede la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti mediante ciclo misto (digestione anaerobica a secco e successivo compostaggio) con capacità di trattamento di **80.000 t/a** di rifiuti;
- le operazioni da eseguire all'interno dell'impianto corrispondono a quelle previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti **R1** (esclusivamente riferita al biogas prodotto nell'impianto), **R3**, **R12** e **R13**, oltre che all'operazione **D8** di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quest'ultima esclusivamente sui sovvalli e sugli scarti del processo non recuperabili;

- l'intervento rientra nell'allegato A, punto A.2.f) della L.R. n.11/2001 e s.m.i. *"impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D. Lgs. 22/1997"* tra i progetti assoggettati a V.I.A. obbligatoria di competenza della Provincia;
- l'attività rientra nella categoria 5.3 lett. b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 46/2014, pertanto l'installazione in esame necessita di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'attività di produzione industriale di e.e. mediante combustione del biogas da rifiuti dovrà essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2012;
- la gestione dei rifiuti si articola nelle seguenti fasi:
  - conferimento dei rifiuti nella vasca di scarico, previa registrazione e pesatura dei mezzi in ingresso;
  - triturazione lenta per aprire eventuali contenitori e vagliatura;
  - digestione anaerobica in digestore orizzontale a flusso a pistone continuo, a minimo 55°C, per 14-20 giorni;
  - cogenerazione con motore a ciclo Otto a 4-tempi, raffreddato ad acqua, turbocompresso, alimentato dal biogas prodotto nel digestore, per una potenza di circa 800 kWe;
  - miscelazione dei materiali estratti dal digestore con la frazione organica e i fanghi non avviati al digestore, la frazione verde strutturante e il sopravaglio di ricircolo del compost;
  - compostaggio accelerato su un'aia con pavimento attrezzato per insufflazione e diffusione dell'aria di processo, per circa 20 giorni;
  - maturazione finale (30 giorni), vagliatura e deposito;
- la realizzazione dell'opera avverrà in due fasi, la prima con la costruzione e messa in esercizio dell'impianto di compostaggio, la seconda con l'integrazione del modulo di digestione anaerobica con relativo gruppo di cogenerazione;
- l'impianto sarà costituito dai seguenti settori: un ufficio pesa e direzionale, la sala controllo, l'officina meccanica per la riparazione e/o manutenzione delle apparecchiature, il blocco tecnologico, il blocco prefabbricato per la cabina elettrica e i trasformatori, i biofiltri, l'area tecnica ed impianto di digestione anaerobica, il capannone di scarico e miscelazione, il capannone di compostaggio e maturazione, il capannone di vagliatura del prodotto finito e stoccaggio e la tettoia di insacchettamento;

Rilevato dalla documentazione presentata dal proponente che:

– i possibili impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto, con riferimento alle diverse componenti ambientali, e i relativi presidi previsti a tutela dell'ambiente, sono i seguenti:

Emissioni in atmosfera

- Le emissioni in atmosfera generate dall'impianto sono le seguenti:
  - emissioni dal biofiltro, che tratta tutte le aspirazioni degli edifici chiusi nei quali si svolgono le fasi di trattamento dei rifiuti;
  - emissioni dal camino del gruppo di cogenerazione;
  - sfiati di sicurezza (valvole di sovrappressione) posti sul digestore;
  - torcia;
  - emissioni del traffico veicolare prodotte dal trasporto dei rifiuti;
- tutte le operazioni di movimentazione e di processo sono effettuate all'interno di fabbricati chiusi e mantenuti in costante aspirazione (4 ricambi/ora);
- si prevede l'abbattimento delle emissioni diffuse e dei cattivi odori aspirati all'interno dei locali chiusi tramite biofiltro dimensionato per trattare 100 Nm^3/h, preceduto da uno scrubber per

umidificare il flusso di biogas in entrata;

- i due biofiltri avranno dimensioni di 14m x 45m in pianta e saranno realizzati con miscele di legno triturato di aranci e alberi profumati, compost maturo, torba filamentosa, e umidificati con irrigazione a spruzzo;
- si stima una produzione dal digestore anaerobico di 2,7 milioni di Nm^3 di biogas all'anno, che fluiranno direttamente al motore, senza essere accumulati in gasometro;
- sono previsti tre meccanismi di sicurezza: torcia, guardia idraulica e disco di rottura; la torcia funzionerà anche durante le operazioni di manutenzione del motore;
- la Società prevede che gli inquinanti emessi dalla combustione del biogas nel motore endotermico siano: polveri, cloruro di idrogeno e fluoruro di idrogeno, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo;
- l'unità di cogenerazione sarà dotata di post-combustore CLEAR-AIR, costituito da uno scambiatore di calore a due camere rigenerativo, in cui i gas di scarico saranno portati da 530°C a 800°C, e di un sistema leanox-combustione magra che, secondo quanto dichiarato dai progettisti, permetterà di garantire una concentrazione di NO_x inferiore a 450 mg/Nm^3.
- non è stato invece chiarito, come richiesto nel verbale della Conferenza di Servizi del 07/10/2014, quale trattamento il Gestore intenda attuare sul biogas prima della combustione per conseguire il limite fissato per gli SO_x;
- come stabilito nella Conferenza di Servizi del 07/10/2014 le emissioni rispetteranno i limiti specificati nel dispositivo del presente provvedimento e saranno condotti i monitoraggi con le frequenze concordate e riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato;

Approvvigionamento idrico

- l'approvvigionamento idrico per scopi potabili e igienici avverrà mediante allaccio alla rete dell'AQP o con autocisterne;
- l'approvvigionamento industriale attraverso il riutilizzo di acque reflue depurate e meteoriche (si stima un fabbisogno di 10,5 m^3/giorno: 0,4 m^3/g per l'irrorazione dell'aia di compostaggio, 5 m^3/g per l'irrorazione dell'umidificatore a monte del biofiltro e 5 m^3/g per l'irrorazione del biofiltro) e la realizzazione di un pozzo per l'emungimento delle acque di falda, per il quale il proponente prevede di richiedere specifica autorizzazione; qualora il pozzo non sia autorizzabile si dovrà fare ricorso a sistemi alternativi.

Scarichi idrici

Acque di processo

- si prevede che dall'area di conferimento e miscelazione e dal trattamento di compostaggio si raccoglieranno circa 800 m^3 all'anno di percolato, interamente riutilizzati per l'irrorazione dell'aia di compostaggio (a cui si aggiungeranno 0,4 m^3/giorno di acqua industriale);
- il percolato viene ricircolato tal quale per l'irrorazione dei cumuli e la restante parte inviata all'impianto di depurazione per poter essere recuperato nel processo;
- l'impianto di depurazione previsto è del tipo a fanghi attivi ad ossidazione totale completa ed è costituito da un trattamento primario (grigliatura), un trattamento chimico fisico per i reflui con elevato carico organico o con presenza di metalli non abbattibili con il processo biologico ed un trattamento secondario (ossidazione) e terziario (affinamento);
- le fasi di trattamento saranno: grigliatura e sollevamento, trattamenti chimico-fisici, equalizzazione e sollevamento, ossidazione, defosfatazione, nitrificazione, denitrificazione, sedimentazione, clorazione, filtrazione spinta, accumulo refluo depurato;
- la portata massima di progetto dell'impianto di depurazione è di 2,73 m^3/h;
- il trattamento chimico fisico consiste nell'aggiunta di flocculanti o elettroliti e regolazione pH per abbattere il carico organico e/o eventuali metalli anche attraverso processi redox;
- le acque in uscita dall'impianto di depurazione rispetteranno i limiti della tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e saranno riutilizzate nell'impianto integralmente;
- le eventuali acque depurate in eccesso saranno accumulate in apposita vasca di 50 mc per consentirne il prelievo e l'analisi, prima di essere scaricate in rete di sub-irrigazione, al fine di

verificare il rispetto dei parametri di cui alla tab. 4. con particolare riferimento a quelli per i quali è previsto il divieto assoluto di scarico sul suolo (metalli, idrocarburi, ecc.);

- in caso di malfunzionamento dell'impianto o di fermo per manutenzione i reflui saranno allontanati con autospurgo;

Acque meteoriche

- i piazzali saranno dotati di pavimentazione da realizzare in conglomerato bituminoso, reso ulteriormente impermeabile con un tappetino fine di usura sempre in conglomerato bituminoso.
- la rete di raccolta delle acque meteoriche sarà realizzata con griglie continue e pozzetti con caditoie completamente separate da quelle di raccolta delle acque pluviali ricadenti sui lastricati solari dei fabbricati;
- le acque di prima pioggia saranno accumulate in una vasca di 70 m^3 e avviate verso l'impianto di depurazione chimico fisico e biologico;
- le acque dei lastricati solari saranno raccolte mediante condotta separata, in parte accumulate in una vasca di circa 90 m^3 per favorirne il riutilizzo, e la restante parte smaltita direttamente verso le trincee drenanti;
- le acque meteoriche di seconda pioggia sono sottoposte ad un trattamento in continuo di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura a coalescenza, prima dell'accumulo per il riutilizzo nella medesima vasca di circa 90 m^3 delle acque dei lastricati solari o dello smaltimento finale in trincea drenante;
- il punto di scarico delle acque di prima pioggia coincide con quello delle acque reflue (**Si1**), mentre è previsto un secondo punto per le acque di dilavamento (**Si2**).

Materie prime e stoccaggi

- in relazione alla tipologia di installazione le materie prime coincidono con i rifiuti da sottoporre a trattamento, costituiti da:
  - forsu: 20.000 – 30.000 t/anno provenienti dai comuni pugliesi, ricadenti in un raggio di circa 200 km;
  - legno: 15.000 – 30.000 t/anno provenienti da produttori vari entro un raggio di circa 30 km;
  - scarti agroalimentari: 5.000 – 10.000 t/anno provenienti da aziende agroalimentari del Sud Italia, in un raggio di circa 400 km;
  - fanghi (compresi fanghi civili): 20.000 – 40.000 t/anno provenienti da aziende agroalimentari del Sud Italia, in un raggio massimo di circa 400 km;
  - altri rifiuti: 100 – 5.000 t/anno da impianti locali, entro un raggio di circa 30-50 km.
- tutti gli stoccaggi delle materie prime avverranno al chiuso, fatta eccezione per la frazione legno e i rifiuti vegetali che saranno stoccati sotto tettoie;
- si prevedono i seguenti stoccaggi massimi istantanei (**R13**):
  - 360 t di fanghi e FORSU nelle vasche di scarico all'inizio del processo di lavorazione;
  - 1500 t di rifiuti e scarti vegetali stoccati sotto tettoia prima della triturazione;
- come stabilito nella Conferenza di servizi del 07/10/2014 i tempi di stoccaggio massimo della FORSU e dei fanghi nelle vasche di ricezione non dovrà superare i 4 giorni;

Produzione rifiuti

- i rifiuti prodotti dall'impianto sono eventuale compost fuori specifica e sovvallo proveniente dalla vagliatura del compost, da smaltire presso impianti autorizzati;
- i rifiuti prodotti vengono gestiti in regime di deposito temporaneo come previsto dall'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Impatto acustico

- ai fini della verifica dell'impatto acustico delle opere, l'area in esame è da considerarsi come *Zona esclusivamente industriale*, in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 1/3/91, in quanto il comune di Erchie non si è ancora dotato di zonizzazione acustica del territorio;

- dalle misurazioni fonometriche eseguite dal proponente sullo stato dei luoghi attuali risulta che allo stato attuale i limiti di accettabilità previsti dal D.P.C.M. 1/3/91 sono rispettati e risulta una componente tonale in corrispondenza della misura diurna presso una delle postazioni di misura sulla frequenza di 160 Hz;
- i valori limite sono stati verificati anche sommando la rumorosità di fondo, misurata mediante la campagna di rilievo, ed il calcolo previsionale della rumorosità generata dall'opera in corrispondenza dei confini del lotto e dei punti di indagine identificati;

Energia elettrica

- i consumi di energia elettrica ammonteranno a circa 3.394.560 kWh/anno, a cui vanno aggiunti circa 67.200 litri/anno di gasolio per autotrazione per i mezzi da utilizzare nella gestione dell'impianto;
- l'impianto di cogenerazione produrrà circa 6.100.000 kWh/anno elettrici e circa 3.960.000 kWh/anno termici;
- il surplus di energia elettrica prodotta sarà immesso in rete mediante la realizzazione di un elettrodotto con cavo interrato a 20 kV, lungo circa 350 m, che partirà dalla cabina di consegna realizzata nell'ambito dell'area dell'impianto e giungerà al lato MT della Cabina Primaria AT/MT Ruggianello;
- il tracciato del cavidotto attraverserà un'area destinata a strada della zona PIP, la SS 7ter (attraversata trasversalmente con Trivellazione Orizzontale Controllata ortogonale all'asse stradale) e terreni destinati ad uliveto;

Impatto elettromagnetico

- il proponente ha dichiarato che il cavidotto interrato di connessione MT determina un'induzione magnetica inferiore a 3 μT, ad una distanza inferiore tra quella del piano di posa del cavo ed il piano di campagna del terreno; pertanto non ha senso definire una fascia di rispetto in termini di impatto elettromagnetico indotto.

Tutto quanto innanzi riportato

Visti i pareri espressi dagli Enti convocati in Conferenza di servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento e allegate ai verbali delle Conferenze.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della Legge n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Preso atto che nei termini previsto dall'avviso al pubblico non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma, anche attraverso la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web della Provincia di Brindisi.

Viste, in particolare,

- la nota prot. 7560 del 16/07/2014 con cui il Sindaco del Comune di Erchie ha riscontrato la richiesta dell'Ufficio procedente circa la necessità di acquisire le prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la nota prot. 1523-338 del 14/01/2014 con cui ARPA Puglia – DAP di Brindisi ha confermato il recepimento, da parte del Gestore, delle indicazioni circa le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda al Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e al Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Legge Regionale n.11 del 12/04/2001, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 *"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale"*;
- la L.R. n. 4 del 12/02/2014 recante *"Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)"*;
- la D.G.R. 577 del 02/04/2014 recante *L.R. n. 3/2014 Art 1 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale". Indirizzi applicativi*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e AIA;
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 "Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con Delibera di G.R. n. 1748/2000;
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) adottato con Delibera di G.R.1435/2013 e modificato con DGR 2022/2013;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione" modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: "Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche" e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia";
- la L.R. n. 30/1986 *"Smaltimento rifiuti – norme integrative e di prima attuazione"*;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;
- la Delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 31 del 19/06/2014 recante *"Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - Linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione ed esercizio degli impianti"*
- il D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007 *Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli "impianti di trattamento meccanico biologico"*;
- il D.M. Ambiente del 31 gennaio 2005 *Linee guida recanti criteri per l individuazione e l utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili Linee Guida Generali*;
- il Reference Document on Best Available Techniques (BAT) for Waste Treatment (*WT BREF*) adottato dalla Commissione Europea nel 2006;
- D.M. Ambiente 24.04.2008 recante *Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1113 del 19.5.2011 *Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale*

e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006;

- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*" (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.);
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*";
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- lo Statuto della Provincia di Brindisi approvato con Deliberazione Consiliare n. 37/14 del 12.7.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto;
- dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi, risultano, quali autorizzazioni acquisibili nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di che trattasi, le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali:
  - autorizzazione integrata ambientale;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269);
  - autorizzazione allo scarico su suolo delle acque reflue industriali depurate;
  - autorizzazione allo scarico su suolo delle acque meteoriche;
- sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate all'osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente provvedimento;
- è fatta salva l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non espressamente ricomprese nel presente provvedimento.

Valutato che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui fattori ambientali;

- il progetto in esame risulta coerente con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti così come individuati nelle direttive comunitarie e nelle norme nazionali, prevedendo il recupero come materia prima secondaria (compost) della frazione organica e l'utilizzo del biogas prodotto come fonte di energia;
- le opere in progetto determinano quindi un impatto positivo, a lungo termine, legato al recupero della frazione organica dei rifiuti, in coerenza con la gerarchia delineata dal diritto comunitario e nazionale, a fronte di alcuni impatti negativi, di modesta entità, legati in particolare alla componente emissiva, in atmosfera e su suolo, oltre che di alcuni impatti negativi, comunque reversibili, relativi alla fase di cantiere;
- la soluzione progettuale prevede misure di mitigazione che la rendono compatibile con il contesto (zona industriale) nel quale risulta localizzata;
- il proponente ha dimostrato con apposito elaborato, in coerenza a quanto prescritto con Delibera del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Provinciale n. 31/2014, la sostenibilità economica e ambientale dell'intervento in esame sia nello scenario in cui presso l'impianto venga conferita la FORSU e la frazione verde proveniente dai servizi di raccolta comunali, sia nello scenario in cui, invece, risultino in esercizio gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella pianificazione regionale;
- l'assetto impiantistico (di cui alle planimetrie allegate al progetto e relative integrazioni, depositate agli atti) e le condizioni di esercizio proposte risultano rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili per evitare e/o ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente dell'installazione nel suo complesso.

Richiamati:

- l'art. 178 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo il quale *la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.*
- il comma 5 dell'art. 181 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede che *per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero;*
- l'art. 182 bis comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici; b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;*

- gli artt. 29-sexies, comma 9-septies, e art. 208 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. circa la necessità di individuare l'importo delle garanzie finanziarie che il Gestore dovrà prestare 60 giorni prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

Ritenuto quindi, a maggior garanzia, di integrare le misure di mitigazione già previste dal proponente con le ulteriori stabilite in sede di Conferenza di Servizi e necessarie per assicurare il controllo sugli impatti ambientali e verificare la presenza di eventuali ulteriori impatti negativi non previsti, oltre che alle prescrizioni formulate dai diversi Enti nei rispettivi pareri, come riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame e, ai sensi del Titolo III-bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Accertata la propria competenza

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto di compostaggio in zona P.I.P. nel comune di Erchie, proposto dal sig. Graziano Luci, nato a Lusevera (UD) il 23/11/1953, in qualità di legale rappresentante della società Gesteco Spa, avente sede legale in Povoletto (UD) – fraz. Grions del Torre, Via Pramollo 6, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, e contestualmente **rilascia l'autorizzazione integrata ambientale** per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.3 b) dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. *recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno* mediante *trattamento biologico* a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione e i requisiti di esercizio previsti in progetto e le prescrizioni riportate di seguito:

1. il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile trattare nell'impianto è pari a **80.000 tonnellate annue** e la tipologia di rifiuti ammessi, identificati da codice C.E.R., unitamente al dettaglio dei quantitativi massimi in tonnellate annue per ogni classe omogenea è stabilito nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
2. in ogni caso i rifiuti ammessi all'impianto devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di compostaggio e da non pregiudicare l'uso del compost/ammendante ottenuto secondo le norme vigenti in materia;
3. le operazioni ammesse su tutti i rifiuti di cui all'allegato 1 sono quelle identificate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai punti **R3, R12 e R13**;
4. sono inoltre autorizzate le operazioni **R1 solo con riferimento al biogas prodotto nello stesso impianto**, e l'operazione **D8** di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **esclusivamente sui sovvalli e sugli scarti del processo non recuperabili**;
5. nello stabilimento non possono essere stoccati più **di 360 t** di fanghi e FORSU nelle vasche di scarico all'inizio del processo di lavorazione e **1500 t** di rifiuti e scarti vegetali sotto tettoia prima della triturazione e un quantitativo massimo di compost da avviare al riutilizzo di **4.000 m^3**, salvo diversa determinazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
6. la qualità del compost in uscita dall'impianto dovrà essere verificata, secondo la tempistica minima stabilita nell'allegato PMeC, nel rispetto delle condizioni definite dal D.Lgs 75 del 29/04/2010; qualora dalle analisi condotte non dovesse rispondere ai requisiti minimi

previsti per il suo utilizzo quale fertilizzante sarà smaltito come rifiuto o ulteriormente raffinato;

7. l'eventuale compost fuori specifica da smaltire come rifiuto dovrà essere gestito in regime di deposito temporaneo come previsto dall'art. 183 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dovrà essere stoccate in aree appositamente individuate e contraddistinte con specifica cartellonistica;
8. in ogni caso il fertilizzante prodotto non dovrà avere caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente;
9. qualora dalle analisi sul compost o dal monitoraggio degli indici di prestazione dell'impianto si dovesse evincere un insufficienza impiantistica che precluda la possibilità di raggiungere gli standard minimi previsti dal D.Lgs 75 del 29/04/2010 per l'utilizzo del compost quale fertilizzante, il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente un progetto di riqualificazione impiantistica che consenta di raggiungere tali standard;
10. lungo il perimetro dell'impianto deve essere realizzata una fascia arborea ad alto fusto utilizzando essenze tipiche locali, da mantenere integra nel tempo provvedendo alla manutenzione del verde ed alla sostituzione delle fallanze;
11. dovranno essere rispettate tutte le condizioni stabilite nel parere di conformità antincendio, di cui alla nota prot. n. 10053 del 25/11/2013, rilasciato alla società proponente dal Comando Pr.le dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con particolare riferimento alla necessità di presentare, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività la S.C.I.A., completa della prevista documentazione, al fine dell'effettuazione dei controlli propedeutici al rilascio del CPI;
12. dopo la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere condotto un nuovo rilievo fonometrico, e relativa campagna di monitoraggio dell'impatto acustico, da confrontarsi con i risultati ottenuti in fase progettuale, trasmettendo le risultanze al Dipartimento ARPA di Brindisi e alla Provincia di Brindisi, da ripetersi regolarmente con la frequenza prevista nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2);
13. la società dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di adeguate schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi o di isolamento delle unità e fasi lavorative caratterizzate da produzione di elevati livelli di emissione acustica;
14. il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici a servizio delle lavorazioni e intervenire prontamente qualora il deterioramento di impianti e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla sostituzione degli stessi quando necessario;
15. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore deve presentare idonee garanzie finanziarie, in uno dei modi previsti dalle norme applicabili, atte a coprire i costi per la rimozione della quantità massima di rifiuti che è possibile stoccare all'interno dell'impianto, lo smantellamento dello stesso e il ripristino ambientale del sito, nonché per la realizzazione di indagine ambientale per la verifica di eventuale stato di contaminazione delle diverse matrici ambientali, con importo pari ad euro **400.000,00 (euro quattrocentomila)**; tali garanzie dovranno avere una durata almeno pari a quella dell'autorizzazione integrata ambientale, con possibilità di escussione del premio fino a due anni dopo la scadenza dei termini di autorizzazione;
16. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nella documentazione prodotta agli atti le cui voci di spesa sono riportati nell'elaborato R2.2 *"Stima dei costi di decommissioning dell'impianto a fine esercizio"*, previo accertamento di eventuali

contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica resta l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V "Bonifica di siti contaminati", in capo al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato di eseguire specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché di realizzare le eventuali operazioni di bonifica;

17. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà presentare idonea documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto di rimboschimento di cui al documento R2.1/AIA, sull'area di 20.000 mq già individuata, con specie arboree ed arbustive autoctone (leccio, olivo, mirto, perastro, lentisco, cisto, rosmarino, corniolo, fillirea, terebinto, ginestra), attuato quale mitigazione degli impatti emissivi dell'impianto, oltre che quale compensazione ambientale dell'impatto sull'*ulteriore contesto di cui alle componenti botanico/vegetazionali* del PPTR adottato dalla Regione Puglia;
18. l'attività di combustione del biogas da rifiuti dovrà essere autorizzata con procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. secondo quanto previsto dal D.M. 10/09/2010 al punto 10.3 e dalla L.R. 25/2012;
19. per garantire la coerenza del progetto in esame al PRGRU, senza compromettere l'interesse della pubblica amministrazione a realizzare gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella programmazione regionale di settore già approvata, garantendo i flussi minimi necessari per la sostenibilità tecnica ed economica di tali interventi pubblici, a far data dall'entrata in esercizio degli impianti di titolarità pubblica, il Gestore non potrà trattare FORSU proveniente dai comuni della provincia di Brindisi, salvo diversa programmazione dell'OGA;
20. prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto il Gestore dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Erchie per regolare i rapporti tra Ente e Società, come da parere rilasciato dal Sindaco nella Conferenza di Servizi del 08/05/2013;
21. trenta giorni prima dell'avvio dell'impianto il Gestore dovrà trasmettere tutta la documentazione prescritta nel presente provvedimento, unitamente agli atti di collaudo e ad un dettagliato cronoprogramma delle fasi di avvio dell'impianto, per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Autorità Competente;

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

22. relativamente alle emissioni atmosferiche dovranno essere rispettati i valori limite di emissione di cui alla seguente tabella, e relative frequenze di autocontrollo:

punto di emissione	parametri	VLE mg/Nm^3	frequenza
EC1 punti di emissione da combustione del biogas nel motore	polveri totali	**10**	Auto controllo semestrale
	CO	**500**	
	TOC*	**150**	
	SOx come SO_2	**50**	
	NOx come NO_2	**450**	
	NH_3	**5**	
	HCl	**10**	
	HF	**2**	
	diossine	**0.1 ng/ Nm^3**	
	IPA	**0.1 µg/Nm^3**	
	metalli pesanti	**1 mg/Nm^3**	
	formaldeide	**20**	
ED1, ED2 emissioni da biofiltro	NH_3	**5**	Auto controllo mensile per il primo anno, poi trimestrale
	H_2S	**3**	
	TOC	**10**	
	U.O.	**300**	

	sos. odorigene liv.olf. ≤ 0,001 ppm	**5 ppm**	
	sos. odorigene liv.olf. ≤ 0,01 ppm	**20 ppm**	
	COV metanici e non	**entro il TOC**	
Torcia EC2	Caratterizzazione del biogas inviato in torcia		annuale

23. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Gestore dovrà comunicare quale trattamento ha previsto per conseguire il limite fissato per gli SO_x (50 mg/Nm^3) atteso che, nella documentazione progettuale, viene ipotizzato il trattamento del biogas, prima della combustione, con filtro a carboni attivi o alternativamente con scrubber;
24. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto sarà data evidenza all'Autorità competente dell'avvenuta installazione sulla torcia di emergenza dei sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
25. la torcia è da considerarsi un sistema di emergenza da utilizzare solamente nei casi di fermo del cogeneratore;
26. si stabilisce una frequenza per il monitoraggio delle emissioni dai biofiltri mensile per il primo anno di funzionamento dell'impianto, per testarne l'efficienza; dal secondo anno in poi la frequenza potrà essere trimestrale;
27. il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse lungo il perimetro esterno all'impianto, da condursi con le modalità indicate da ARPA Puglia nei 4 punti individuati nella tavola 12/A allegata al PMeC, la cui ubicazione dovrà comunque essere verificata in campo con la stessa ARPA, dovrà prevedere una campagna di misura da condursi prima della messa in esercizio dell'impianto;
28. il monitoraggio di cui al punto precedente sarà condotto anche su un ulteriore sito di misura, da considerarsi "di fondo", da posizionare ad almeno 500 m dall'impianto;
29. le cadenze temporali dei monitoraggi di cui ai punti 21 e 22 saranno le stesse previste per gli autocontrolli sui biofiltri;
30. il Gestore dovrà inoltre concordare con il DAP Brindisi di ARPA Puglia, preventivamente alla sua installazione, l'ubicazione della prevista centralina meteo climatica;
31. il materiale biofiltrante a presidio delle emissioni ED1 ed ED2 dovrà essere sostituito con le frequenze previste in progetto avendo cura di assicurare sempre il funzionamento di almeno uno dei due biofiltri;
32. deve essere assicurato l'abbattimento dell'odore negli ambienti chiusi ad una concentrazione di almeno 300 OU/m^3;
33. dovranno essere accessibili, a norma di sicurezza e secondo le norme vigenti, agli organi di controllo i punti di campionamento delle emissioni convogliate che devono essere gli stessi utilizzati nelle attività di autocontrollo (motore e torcia);
34. i residui prodotti dai sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dall'insediamento dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06;
35. il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive, e assicurare che le serrande della camera di compensazione si aprano alternativamente verso l'esterno e l'interno del capannone per evitare fuoriuscite di odori nella fase di ingresso degli automezzi;
36. tutti gli stoccaggi di materiale putrescibile dovranno avvenire al chiuso, essendo consentito stoccare sotto tettoia solo le frazioni merceologiche corrispondenti a legno e sfalci di vegetazione;

Prescrizioni relative agli scarichi idrici

37. gli scarichi idrici **Si1** e **Si2** dovranno rispettare i valori limite di emissione di cui alla tab. 4 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
38. in particolare le acque provenienti dall'impianto di depurazione, prima di attivare lo scarico (**Si1**), saranno accumulate nell'apposita vasca di 50 m^3 prevista in progetto, analizzate al fine di verificare il rispetto dei parametri di cui alla tab. 4. con particolare riferimento a quelli per i quali è previsto il divieto assoluto di scarico sul suolo (metalli, idrocarburi, ecc.) e soltanto a verifica effettuata scaricate in rete di sub-irrigazione;
39. qualora i parametri di cui al punto precedente non dovessero essere rispettati le acque dovranno essere gestite come rifiuto;
40. gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito dell'attività di autocontrollo, dovranno essere riportati entro le 24 (ventiquattro) ore dalla determinazione, su apposito Registro (unico per emissioni in atmosfera e scarichi idrici) da tenersi presso gli impianti, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo e sul quale dovranno essere riportate anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuali anomalie e fermate degli impianti. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta accuratamente allegata allo stesso;
41. dovrà essere garantita l'accessibilità per il campionamento delle acque reflue depurate, da parte dell'autorità competente per il controllo, che dovrà essere effettuato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione delle acque reflue, prima dello scarico (Si1), eseguendo con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti; i pozzetti di campionamento dovranno avere un unico ingresso ed un'unica uscita e non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore;
42. dovrà essere evitata assolutamente la diluizione degli scarichi con acque appositamente convogliate, per rientrare nei limiti di accettabilità;
43. il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli del proprio prelievo idrico e delle proprie emissioni in acqua con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio e controllo (Allegato 2);
44. il Gestore dovrà effettuare idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui, al fine di garantire un efficiente funzionamento dell'impianto e garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad essi connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 Parte III, senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
45. il gestore deve rispettare tutte le disposizioni dettate dal R.R. n. 26/2013, con particolare riferimento all'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge ed in relazione al divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri da opere di captazione sotterrane e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
46. deve essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione, al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
47. il gestore deve smaltire i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e dall'impianto di depurazione chimico-fisico secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

48. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche non dovrà essere stoccato alcun tipo di rifiuto né di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche stesse;
49. sarà necessario evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica;

Prescrizioni relative alla gestione dell'impianto

50. il gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare lo stato di conservazione e l'efficienza di tutte le strutture e i sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (vasche di lavorazione, depositi di materie prime e rifiuti, serbatoi dell'impianto di depurazione acque, etc.) onde evitare contaminazioni del suolo, mantenendo inoltre sempre vuoti i relativi bacini di contenimento;
51. tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
52. la società dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni;
53. tutti gli stoccaggi di rifiuti devono avvenire negli spazi indicati, per ogni diversa tipologia di rifiuti, nella planimetria "tav. 10A" allegata al Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 2) e devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori;
54. lo stoccaggio dei rifiuti allo stato polverulento o che possono dar luogo a trasporto eolico delle polveri, deve avvenire all'interno di cassoni coperti, big bags o contenitori chiusi;
55. deve essere rispettata la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione, e deve essere dato adempimento agli obblighi di iscrizione al SISTRI;
56. i formulari di identificazione dei rifiuti dovranno essere compilati anche per i rifiuti prodotti presso l'impianto e a loro volta avviati allo smaltimento finale o al recupero;
57. i rifiuti per i quali l'impianto è autorizzato alla gestione potranno essere conferiti solo da trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque sempre accompagnati dall'apposito formulario per la identificazione secondo le modalità stabilite dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006;
58. al fine di valutare la produzione, nonché la destinazione del materiale in uscita dall'impianto di compostaggio, deve essere compilato apposito registro riportante i dati relativi ai quantitativi, alla classificazione (ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto, compost), al destinatario e/o luogo di destinazione/riutilizzo dello stesso;
59. i trattamenti di recupero, compresi quelli di triturazione e vagliatura devono avvenire senza pregiudizio per l'ambiente e la salute degli operatori, con i sistemi di abbattimento delle emissioni in esercizio e con il rispetto di tutte le condizioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare dal titolo III di tale decreto, ovvero quello relativo ai requisiti dei luoghi di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
60. i tempi di stoccaggio massimo della FORSU e dei fanghi nelle vasche di ricezione, tenendo conto di quanto previsto dalle già richiamate BAT di settore, non potrà superare i 4 giorni;
61. dovrà essere assicurata nello stabilimento la presenza di materiali assorbenti (segatura, terriccio o sostanze analoghe) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi e di detersivi sgrassanti da utilizzare per i successivi lavaggi appropriati;
62. il gestore deve comunicare il prima possibile (e comunque entro le 8 ore successive dall'evento), in modo scritto all'Autorità Competente e ad ARPA Puglia particolari

circostanze quali incidenti di interesse ambientale che abbiano effetti all'esterno dello stabilimento; nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e ripristinare, nel più breve tempo possibile, la situazione autorizzata;

63. il gestore dell'impianto è tenuto a presentare annualmente alla Provincia di Brindisi, al Comune di Erchie e ad ARPA Puglia, entro il 30/04, una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
    - i dati relativi al piano di monitoraggio;
    - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'installazione nel tempo, valutando sinteticamente il posizionamento rispetto alle MTD;
    - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale;
64. gli oneri per le attività di controllo ordinario sono a carico del Gestore e saranno determinati secondo quanto stabilito nel Tariffario Regionale (Del. di G. R. 829 del 02/07/02, pubblicata sul BURP n. 98 del 31/07/02); il pagamento da parte del Gestore degli oneri di ispezione dell'Organo di Controllo è da intendersi quale adempimento a prescrizione AIA;
65. il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
66. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo;
67. il Gestore è tenuto a comunicare a questo Ufficio ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è rilasciata la autorizzazione integrata ambientale e richiedere nuova autorizzazione, ogni qualvolta sussistano modifiche dell'assetto societario, di destinazione d'uso dei luoghi, qualora vengono apportati ampliamenti, modifiche o ristrutturazioni all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni già autorizzate o di trasferimento degli impianti stessi;
68. tutte le comunicazioni verso gli Enti e l'Autorità Competente devono avvenire tramite posta elettronica certificata;
69. il presente provvedimento è soggetto a sospensione previa diffida, nonché ad eventuale revoca ai sensi e nei modi di cui al c. 13 dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006;
70. la presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le prescrizioni in essa previsti e in particolare quando vengono a mancare o a scadere le garanzie finanziarie previste.

Si dà atto che il sig. Graziano Luci sopra identificato è il legale rappresentante della società Gesteco Spa, mentre il responsabile tecnico dello stabilimento sarà comunicato formalmente insieme alla comunicazione di avvio dell'impianto.

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Gesteco Spa e sarà trasmesso, per conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Comune di Erchie, all'ARPA Puglia – DAP Brindisi, al Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, alla Regione Puglia – Servizio Rischio Industriale e Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, al MATTM.

Il presente provvedimento si riferisce alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale del progetto proposto e sostituisce soltanto le autorizzazioni ambientali espressamente citate nei *Considerato* del presente provvedimento, facendo salve eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati non espressamente ricompresi nel presente provvedimento che dovranno comunque essere acquisite dal soggetto proponente.

Si stabilisce che, ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n.11/2001 e s.m.i., le opere dovranno essere realizzate entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento sul BURP; qualora non vengano realizzate entro detto termine, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
Si stabilisce inoltre che il presente provvedimento, per gli aspetti relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovrà essere riesaminato ai sensi e con la periodicità stabilita dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e comunque entro **dieci anni** a partire dalla data di rilascio dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/01 e s.m.i.

Ai sensi del medesimo art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si informa che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, siti in Via De Leo n. 3 – Brindisi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 11/01 e s.m.i. il proponente dovrà provvedere a far pubblicare un estratto del presente provvedimento su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento, dalla data della sua pubblicazione sul BURP, è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 10/02/2015

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanna Annese

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 10/02/2015

Il Dirigente
F.to Dott. Pasquale Epifani

Allegato 1 – Codici C.E.R. ammessi nell'impianto

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione ed esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica ubicato in zona P.I.P. nel comune di Erchie

TIPOLOGIA	CER	DESCRIZIONE	QUANTITÁ MAX (t/anno)
FORSU	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	**30.000**
	200302	rifiuti dei mercati	
LEGNO	020103	scarti di tessuti vegetali *(agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca)*	**30.000**
	030101	scarti di corteccia e sughero	
	030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	
	150103	imballaggi in legno	
	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
	200201	rifiuti biodegradabili *(giardini e parchi, inclusi cimiteri)*	
SCARTI AGROALIMENT.	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione *(preparazione e trattamento frutta, verdura, cereali, oli, ecc.)*	**10.000**
	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione *(industria lattiero-casearia)*	
	020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima *(produzione di bevande alcoliche e analcoliche)*	
	020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
	020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione *(produzione bevande alcoliche e analcoliche)*	
FANGHI	020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia *(preparazione carne, pesce e alimenti di origine animale)*	**40.000**
	020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti *(preparazione carne, pesce e alimenti di origine animale)*	
	020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti *(preparazione e trattamento frutta, verdura, cereali, oli, ecc.)*	
	020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti *(preparazione e trattamento frutta, verdura, cereali, oli, ecc.)*	
	020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti *(raffinazione zucchero)*	
	020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti *(industria lattiero-casearia)*	
	020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti *(industria dolciaria e della panificazione)*	
	020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti *(produzione bevande alcoliche ed analcoliche)*	
	030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) (*produzione e lavorazione polpa, carta e cartone*)	
	190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale *(rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti)*	
	190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
	190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
ALTRI RIFIUTI	020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia *(agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca)*	**5.000**
	020102	scarti di tessuti animali	
	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	
	020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione *(industria dolciaria e panificazione)*	
	030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 *(produzione e lavorazione polpa, carta e cartone)*	
	100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) *(centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19)*	
	100102	ceneri leggere di carbone (*centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19)*	
	100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato (*centrali termiche ed altri impianti termici - tranne 19)*	
	150101	imballaggi in carta e cartone	
	200101	carta e cartone *(da raccolta differenziata tranne 15 01)*	
	200125	oli e grassi commestibili	

TOTALE: massimo 80.000 tonnellate annue

CAPACITA' DI STOCCAGGIO MASSIMA:

- **360 t** fanghi e FORSU nelle vasche di scarico all'inizio del processo di lavorazione;
- **1500 t** rifiuti e scarti vegetali stoccati sotto tettoia prima della triturazione;
- compost fuori specifica: da gestire come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06;
- **4.000 m^3** compost da avviare al riutilizzo.

Allegato 2 – Piano di Monitoraggio e Controllo

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione ed esercizio di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica ubicato in zona P.I.P. nel comune di Erchie